

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz1 Business – Danni al contenuto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Incendio per il contenuto dei locali in cui si svolge l'attività professionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio ed altri eventi nominati: danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio.

Per il dettaglio dei contenuti della copertura si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".

Il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano merci proprie dell'attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo;
- ✗ locali adibiti ad attività diversa da quella indicata nella Scheda tecnica di modulo;
- ✗ fabbricato con caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività".



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo.

Puoi chiedere il frazionamento annuale o mensile con una maggiorazione del 4,5 %, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile, dal secondo pagamento in poi, il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del modulo, e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di modulo. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire il modulo?

Il modulo non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Puoi disdettare alla scadenza indicata nel modulo inviando una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa AllianzS.p.A.

Prodotto "Allianz1 Business – Danni al contenuto"

29/10/2022– Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.017** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.149** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.577** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.804** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.804** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **225%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio ed altri eventi nominati

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

- Incendio;
- Fulmine e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle Cose assicurate, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 50 metri da

	<p>esse.</p> <p>Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso.</p> <p>L’Impresa indennizza inoltre una serie di spese, oneri e onorari resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate.</p>
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia aggiuntiva Onorari dei periti	L’impresa rimborsa gli onorari del perito scelto e nominato nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
---	--

Garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici e atti vandalici	<p>Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo</p> <p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo. Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare della Ubicazione assicurata, gli stessi sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.</p>
--	--

	<p>Eventi atmosferici</p> <p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non.</p> <p>Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verificatisi all’interno dei locali, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati.</p> <p>Sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra citati, sono inoltre compresi i danni conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rigurgito delle fognature; • trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l’acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio.
--	--

	<p>Sovraccarico neve</p> <p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale esclusivamente delle strutture portanti del Fabbricato, ad esclusione di tettoie e pensiline, nonché del manto di copertura qualora non vi sia crollo totale o parziale delle strutture portanti del Tetto.</p>
--	--

Estensione Beni posti all’aperto	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati al Macchinario e/o alle Merci posti all’aperto o in fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), verificatisi per effetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non; • atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo. <p>Tali Cose assicurate devono trovarsi nell’ambito dell’Ubicazione del rischio in un’area recintata di esclusiva pertinenza dell’attività, provvista di illuminazione notturna.</p> <p>Il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:</p> <p>a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure:</p> <p>b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione</p>
---	--

	<p>metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.</p> <p>L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.</p> <p>Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Bagnamento (compresa rottura originata da gelo)</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario, anche se causata da gelo.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico (versione base)</p> <p>acquistabile in alternativa a Danni da fenomeno elettrico (versione estesa)</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovratensioni provocate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azione diretta del Fulmine; • azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva associati alla scarica del Fulmine; • derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica da parte dell'ente erogatore.
<p>Garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico (versione estesa)</p> <p>acquistabile in alternativa a Danni da fenomeno elettrico (versione base)</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Protezione aggiuntiva per apparecchiature elettroniche</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Apparecchiature elettroniche di pertinenza dell'attività indicata in Scheda tecnica di modulo, verificatisi per effetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imperizia, negligenza, errata manipolazione; • urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere.
<p>Garanzia aggiuntiva Dispersione liquidi</p>	<p>Sono comprese le spese per il rimpiazzo di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.</p>
<p>Garanzia aggiuntiva Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Merci in refrigerazione determinati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorifero; <p>purché conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a danno indennizzabile ai sensi della copertura assicurativa; • a guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
<p>Garanzia aggiuntiva Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo</p>	<p>Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo determinati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorifero; <p>purché conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a danno indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa; • a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. <p>La garanzia ha effetto a condizione che siano rispettate tutte le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esistano sistemi di controllo; • tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all'Assicurato il mancato od anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore; • il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato ne dia avviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.
Garanzia aggiuntiva Indennità per interruzione di attività	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini della garanzia Incendio ed altri eventi nominati e, qualora previste, le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventi atmosferici e atti vandalici; • Bagnamento; <p>l'Impresa corrisponde un importo giornaliero a titolo di indennità per interruzione totale o parziale dell'attività indicata in Scheda tecnica di modulo, per il numero dei giorni ivi indicati.</p> <p>La garanzia s'intende operante anche nel caso in cui il Sinistro riconducibile alle summenzionate garanzie indennizzabili, abbia un importo inferiore alla Franchigia della garanzia stessa (qualora prevista), purché lo stesso determini una effettiva interruzione totale o parziale dell'attività.</p> <p>L'indennità corrisposta si intende comprensiva delle spese straordinarie documentate, purché necessariamente e ragionevolmente sostenute per la ripresa dell'attività stessa, comprese quelle sostenute al solo scopo di evitare o ridurre la perdita, nel limite però del risparmio ottenuto sulla perdita che sarebbe stata altrimenti indennizzabile in base alle condizioni previste dalla garanzia.</p> <p>Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività stessa sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
Caratteristiche costruttive del fabbricato	<p>Le garanzie prestate sono operanti purché l'attività indicata in Scheda tecnica di modulo sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strutture portanti verticali in materiali Incombustibili; • pareti esterne in materiali Incombustibili; • manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose; • strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili; • Solai in materiali anche combustibili. <p>Le pareti esterne possono comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; • impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo. <p>Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.</p> <p>Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono costituite in materiali Incombustibili; ▪ sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

	<p>E' consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze.</p> <p>Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.</p> <p>Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno la metà delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW – dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.</p>
--	---

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Incendio ed altri eventi nominati	<p>A) La copertura assicurativa non vale per i danni:</p> <p>a1) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;</p> <p>a2) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;</p> <p>a3) verificatisi in conseguenza di Esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.</p> <p>a4) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;</p> <p>a5) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>a6) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>a7) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione e i guasti causati dai ladri;</p> <p>a8) di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;</p> <p>a9) infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei Prestatori di lavoro degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;</p> <p>a10) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, maremoto, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;</p> <p>a11) variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;</p> <p>a12) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un'Implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;</p> <p>a13) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</p> <p>a14) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.</p>

	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <p>B) di rischio informatico intendendosi per tale:</p> <p>b1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;</p> <p>b2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;</p> <p>b3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti b1) e b2);</p> <p>C) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:</p> <p>c1) uso di internet o intranet;</p> <p>c2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;</p> <p>c3) computer virus o software simili;</p> <p>c4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;</p> <p>c5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;</p> <p>e, per i danni di cui ai precedenti punti b2) e b3), dovuti a:</p> <p>c6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;</p> <p>c7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente copertura assicurativa. Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti b1) e b2) derivi altro danno indennizzabile, l'Impresa indennizzerà solo tale parte di danno.</p> <p>D) Sono altresì esclusi i danni:</p> <p>d1) subiti dalle Merci e causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.</p>
<p>Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Garanzia Incendio ed altri eventi nominati</p>	
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Onorari dei periti</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Incendio ed altri eventi nominati.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici e atti vandalici</p>	<p>Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo</p> <p>l'Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia; • cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati; • verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate; • di imbrattamento; • causati da alterazione od omissione di controlli o manovre; • subiti dalle cose all'aperto; • di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti; • di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate; • derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro. <p>Eventi atmosferici</p> <p>l'Impresa non risponde dei danni:</p> <p>a) causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario;

	<ul style="list-style-type: none"> • carenza di manutenzione; • gelo, sovraccarico di neve; • umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, <p>sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;</p> <p>b) subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenuto posto sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro); • Contenuto posto sottotetto a strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tende esterne frangisole; • recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti; • tettoie e pensiline; • Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve; • Contenuto all'aperto salvo gli impianti fissi e serbatoi considerati immobili per natura e destinazione; • manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine.
	<p>Sovraccarico neve</p> <p>Sono esclusi i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento; • fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia; • strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.
<p>Esclusioni Estensione Beni posti all'aperto</p>	<p>Sono esclusi indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali degli Addetti e dei clienti, cose in genere che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Bagnamento (compresa rottura originata da gelo)</p>	<p>In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installati all'aperto, anche interrati, ed anche se protetti da apposite coibentazioni; • l'attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro, <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati dalla rottura di impianti automatici di estinzione; • provocati da trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali e da rigurgito delle fognature; • alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets; • subiti dal Contenuto posto all'aperto o in fabbricati aperti da uno o più lati, sotto tettoie e/o pensiline; • nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi. <p>Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico (versione base)</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; • dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; • verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di

	<p>manutenzione o revisione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico (versione estesa)</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; • dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; • verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; • a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Protezione aggiuntiva per apparecchiature elettroniche</p>	<p>Sono escluse dalla garanzia le Apparecchiature ad impiego mobile.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Dispersione liquidi</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto; • dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; • di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; • di fuoriuscita di materiale fuso; • causati ad altre Cose assicurate per effetto della dispersione del liquido; <p>Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Incendio ed altri eventi nominati.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Incendio ed altri eventi nominati.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Indennità per interruzione di attività</p>	<p>L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; • difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'attività indicata in Scheda tecnica di modulo e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; • miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; • cessazione definitiva dell'attività indicata in Scheda tecnica di modulo dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
<p>Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata (tolleranza)</p>	<p>Limite di indennizzo</p>
<p>Cose assicurate (tranne Valori e Preziosi) poste in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di modulo</p>	<p>Limite di indennizzo</p>
<p>Valori e Preziosi</p>	<p>Limite di indennizzo</p>
<p>Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e clienti ad esclusione di Valori e</p>	<p>Limite di indennizzo</p>

Preziosi	
Cose pregiate che fanno parte delle Merci proprie dell'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo	Limite di indennizzo
Cose pregiate di arredamento che non fanno parte delle Merci proprie dell'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo	Limite di indennizzo
Cose particolari distrutte o danneggiate compreso il rifacimento di documenti d'identità. Se costituiscono Merci, tale limite non è operante	Limiti di indennizzo
Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi	Limiti di indennizzo
Onorari dei progettisti e consulenti	Limiti di indennizzo
Onorari dei periti	Limiti di indennizzo
Eventi Socio-politici, atti vandalici e dolosi	Limiti di indennizzo Franchigia (se rischio ubicato in regioni diverse da Puglia, Sicilia, Calabria, Campania) Scoperto (se rischio ubicato in Puglia, Sicilia, Calabria, Campania)
Terrorismo	Limiti di indennizzo Franchigia
Eventi atmosferici	Limiti di indennizzo Franchigia
Eventi atmosferici - relativamente a Rigurgito fognature	Limiti di indennizzo Franchigia
Eventi atmosferici - relativamente a grandine su manufatti in materia plastica, Lastre	Limiti di indennizzo Franchigia
Sovraccarico neve	Limiti di indennizzo Franchigia
Beni posti all'aperto	Limiti di indennizzo Franchigia
Bagnamento	Limiti di indennizzo Franchigia
Bagnamento – relativamente a rotture originate da gelo	Limiti di indennizzo Franchigia
Danni da fenomeno elettrico (versione base)	Franchigia
Danni da fenomeno elettrico (versione estesa)	Franchigia
Protezione aggiuntiva per Apparecchiature elettroniche	Franchigia
Dispersione liquidi	Franchigia
Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo	Franchigia
Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo	Franchigia
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	

- **Franchigia 300 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
 - limite di indennizzo = 900 euro
 - Importo indennizzato = 1.000-300= 700 euro

 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.500 euro
 - limite di indennizzo = 1.000 euro
 - Importo indennizzato = 1.500-300= 1.200 euro. L'indennizzo sarà pari a 1.000 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 2.000 euro
 - Somma assicurata = 3.000 euro
 - Importo indennizzato = 2.000-300= 1.700 euro

- **Scoperto 10%, minimo 300 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000 euro
 - limite di indennizzo = 2.800 euro
 - Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
 - Importo indennizzato = 4.000-400= 3.600 euro. L'indennizzo sarà pari a 2.800 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
 - Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
 - Importo indennizzato = 4000-400= 3.600 euro

 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 2.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
 - Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro. Lo Scoperto sarà pari a 300 euro e quindi al suo minimo
 - Importo indennizzato = 2.000-300= 1.700 euro

AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro, se non espressamente e diversamente indicato, trova applicazione la "c.d. Regola proporzionale", e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa; c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa. <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o
---	--

	<p>indennità;</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; • mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; • denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Servizio di salvataggio e risanamento.</p> <p>Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Servizio di salvataggio e risanamento</p> <p>Il Contraente e/o l'Assicurato può attivare i servizi di salvataggio e risanamento utilizzando il numero verde dell'Impresa 800 68 68 68 tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte e reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa all'attività lavorativa svolta), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell'attività svolta) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 <p>Quando e come devo pagare?</p>	
Premio	<p>Ad ogni scadenza annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p> <p>Recesso dalle singole garanzie</p> <p>In ogni momento l'Impresa ha diritto di recedere dalla garanzia Eventi atmosferici e atti vandalici con preavviso di 15 giorni mediante l'invio di lettera raccomandata.</p>

 <p>Quando comincia la copertura e quando finisce?</p>	
Durata	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Sospensione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 <p>Come posso disdire il modulo?</p>	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
Risoluzione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>

 <p>A chi è rivolto questo prodotto?</p>	
<p>Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese che operano nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commercio al dettaglio 	

- commercio all'ingrosso
- commercio di veicoli
- ristorazione
- aziende manifatturiere
- servizi
- edilizia

che impiegano un numero di addetti non superiore a 5 e che generano un fatturato annuo fino a 4 milioni di euro.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%

COME PRESENTARE RECLAMI RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale</p>

controversie	scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

Allianz1 Business

Danni al contenuto

Assicurazione incendio e altri danni ai beni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 952 - 01/01/2019

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto



Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza

Scarica l'App



Glossario

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

Apparecchiature ad impiego mobile: apparecchiature elettroniche che, per loro natura e costruzione, possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto.

Apparecchiature elettroniche: dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose assicurate: le Cose individuate all'interno dell'articolo 11 - "Cosa assicuriamo".

Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Costo Industriale: prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze ed i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili Esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Limite di Indennizzo: l'importo, entro la Somma Assicurata che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

Macchine Mordenti: macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.

Merci speciali: celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Glossario

Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella presente copertura assicurativa sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Ubicazione: insediamento specificato nella Scheda tecnica di modulo in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Valore a nuovo: la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	5
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	5
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI	8
OPERATIVITA'	12
IN CASO DI SINISTRO	14

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD – Sepa Direct Debit)

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall'Impresa)

Art. 1 bis - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità.

Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 7 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente contratto, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD – Sepa Direct Debit)

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

Condizioni di assicurazione

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall'Impresa)

Art. 8bis - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Cose in leasing (*valida solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di modulo*)

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo 13 – "Cosa non assicuriamo", si assicura anche il Macchinario in godimento all'Assicurato in virtù di un contratto di leasing e/o di noleggio.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 11 - Cosa assicuriamo

E' assicurato, anche se di proprietà di terzi, il Contenuto dell'azienda posto nella Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:

- Macchinario;
- Merci;
- Cose particolari;
- Valori e Preziosi;
- Cose pregiate.

Per Macchinario si intende:

- macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- impianti e mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**;
- impianti e attrezzature di imballaggio;
- attrezzatura, arredamento, mobilio, mezzi di custodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento; materiale d'ufficio e tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
- serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;
- distributori automatici di Merci, cibi e bevande posti all'interno dei locali. A tale riguardo, sono compresi anche quelli posti all'interno del fabbricato la cui distribuzione di Merci, cibi e bevande avviene all'esterno;
- tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'Attività dichiarata;

Condizioni di assicurazione

- sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, Apparecchiature elettroniche in genere;
- gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché non già assicurati con altra copertura assicurativa;
- indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali degli Addetti e dei clienti **esclusi Valori e Preziosi**;
- dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata.

Sono compresi nei limiti indicati all'articolo 31 - "Circostanze non influenti":

- gazebo e tettoie esterne amovibili;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

Per Merci si intende:

- merci proprie dell'Attività dichiarata;
- materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;
- scorte e materiali di consumo;
- imballaggi e supporti;
- stampati e materiale pubblicitario;
- lubrificanti, carburanti e combustibili;
- scarti e residui di lavorazione.

sono comprese, **fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda tecnica di modulo**, le Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata. Entro predetti limiti non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

Per Cose particolari si intende:

- Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Tali Cose, **si intendono assicurate con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo.**

Per Valori si intende:

- carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Per Preziosi si intende:

- gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi sono assicurati **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.**

Per Cose pregiate si intende:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- Collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Tali Cose, **si intendono assicurate con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo.**

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 - Disposizioni particolari

Fermo quanto stabilito all'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed alla Sezione - Operatività, sono garantiti **entro gli eventuali limiti riportati nella Scheda tecnica di modulo**:

- Macchinario e Merci posti all'aperto all'interno dell'area aziendale od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali della Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo;

Condizioni di assicurazione

- Macchinario, Merci e Cose particolari posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda tecnica di modulo, **purché non all'aperto. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.** Ciò premesso, in caso di Sinistro, il valore di dette Cose non verrà utilizzato per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'applicazione della regola proporzionale stabilita all'articolo 43 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale";
- Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi. Tali cose, se non si tratta di Merci, sono assicurate **con i limiti indicati all'articolo 31 - "Circostanze non influenti"**.

Art. 13 - Cosa non assicuriamo

- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano Merci proprie dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo;
- Macchinario in godimento all'Assicurato in virtù di un contratto di leasing e/o di noleggio;
- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, gestione di autorimesse, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo;
- Apparecchiature elettroniche se assicurate con altra copertura assicurativa;
- Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con altra copertura assicurativa.

Art. 14 - Gli eventi assicurati

La copertura assicurativa vale, **fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa"**, per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
- onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle Cose assicurate, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

L'Impresa indennizza inoltre i danni causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 50 metri da esse.

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa rimborsa:

- a) le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi delle Cose assicurate poste nei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo, **nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali.** Nell'ambito delle stesse spese si considerano comprese anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro;
- b) gli onorari di progettisti e consulenti, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;** Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto **fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda tecnica di modulo.**

Art. 15 - Le esclusioni della copertura assicurativa

A) La copertura assicurativa non vale per i danni:

- a1) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- a2) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- a3) verificatisi in conseguenza di Esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.

Condizioni di assicurazione

- a4) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- a5) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- a6) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- a7) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione e i guasti causati dai ladri;
- a8) di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
- a9) infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei Prestatori di lavoro degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- a10) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, maremoto, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;
- a11) variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- a12) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un'Implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- a13) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- a14) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

B) di rischio informatico intendendosi per tale:

- b1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- b2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- b3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti b1) e b2);

C) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- c1) uso di internet o intranet;
- c2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c3) computer virus o software simili;
- c4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
- c5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e, per i danni di cui ai precedenti punti b2) e b3), dovuti a:
- c6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
- c7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente copertura assicurativa. **Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti b1) e b2) derivi altro danno indennizzabile, l'Impresa indennizzerà solo tale parte di danno.**

D) Sono altresì esclusi i danni:

- d1) subiti dalle Merci e causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.

Art. 16 - Onorari dei periti

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati", sono rimborsati gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 38 - "Procedura per la valutazione del danno" nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Condizioni di assicurazione

Art. 17 - Eventi atmosferici e atti vandalici

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono operanti anche le garanzie disciplinate nei successivi articoli 17.1 - "Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo", 17.2 - "Eventi atmosferici", 17.3 - "Sovraccarico neve".

In ogni momento l'Impresa ha diritto di recedere dalla garanzia Eventi atmosferici e atti vandalici con preavviso di 15 giorni mediante l'invio di lettera raccomandata. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso inviata dall'Impresa, il Contraente ha la facoltà, fermo il preavviso di 15 giorni, di recedere a sua volta dal contratto, inviando lettera raccomandata. **Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.**

Art. 17.1 - Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo.

Ferme tutte le esclusioni previste dall'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", l'Impresa non risponde dei danni:

- derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia;
- cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati;
- verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;
- di imbrattamento;
- causati da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- subiti dalle cose all'aperto;
- di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti;
- di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate;
- derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare della Ubicazione assicurata, **gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

Art. 17.2 - Eventi atmosferici

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non.**

Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno dei locali, **purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati.**

Sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra citati, sono inoltre compresi i danni conseguenti a:

- Rigurgito delle fognature;
- trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio.

Ferme tutte le esclusioni previste dall'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", l'Impresa non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario;
- carenza di manutenzione;
- gelo, sovraccarico di neve umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- Contenuto posto sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
- Contenuto posto sottotetto a strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tende esterne frangisole;
- recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti;

Condizioni di assicurazione

- tettoie e pensiline;
- Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
- Contenuto all'aperto salvo gli impianti fissi e serbatoi considerati immobili per natura e destinazione;
- manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine.

Art. 17.3 - Sovraccarico neve

Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale **esclusivamente delle strutture portanti del fabbricato, ad esclusione di tettoie e pensiline, nonché del manto di copertura qualora non vi sia crollo totale o parziale delle strutture portanti del Tetto.**

Sono esclusi i danni subiti dalle Cose assicurate contenute all'interno di:

- strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
- fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia;
- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

Art. 18 - Beni posti all'aperto

Ad integrazione ed a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 17.1 - Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo e dall'articolo 17.2 - Eventi atmosferici, sono compresi fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo i danni materiali direttamente causati al Macchinario e/o alle Merci posti all'aperto o in fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), verificatisi per effetto di:

- eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non;**
- atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo.

Tali Cose assicurate devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione del rischio in un'area recintata di esclusiva pertinenza dell'attività, provvista di illuminazione notturna.

Il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:

a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo;

oppure:

b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.

L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.

Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

In assenza delle caratteristiche sopra indicate, in caso di Sinistro la garanzia non è operante.

Sono in ogni caso esclusi indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali degli Addetti e dei clienti, cose in genere che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 19 - Bagnamento *(compresa rottura originata da gelo)*

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario, anche se causata da gelo.

In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti suddetti se:

- installati all'aperto, anche interrati, ed anche se protetti da apposite coibentazioni;
- l'attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro,

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati dalla rottura di impianti automatici di estinzione;
- provocati da trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali e da rigurgito delle fognature;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets;
- subiti dal Contenuto posto all'aperto o in fabbricati aperti da uno o più lati, sotto tettoie e/o pensiline, nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi.

Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Condizioni di assicurazione

Art. 20 - Danni da fenomeno elettrico (*versione base*)

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovratensioni provocate da:

- azione diretta del Fulmine;
- azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva associati alla scarica del Fulmine;
- azione derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica da parte dell'ente erogatore.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 21 - Danni da fenomeno elettrico (*versione estesa*)

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 22 - Protezione aggiuntiva per apparecchiature elettroniche

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Apparecchiature elettroniche di pertinenza dell'Attività dichiarata, verificatisi per effetto di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere;

Sono escluse dalla garanzia le Apparecchiature ad impiego mobile.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 23 - Dispersione liquidi

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" sono comprese le spese per il rimpiazzo di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Sono esclusi i danni:

- derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;
- dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- di fuoriuscita di materiale fuso;
- causati ad altre Cose assicurate per effetto della dispersione del liquido;

Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 24 - Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Merci in refrigerazione determinati da:

- mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti:

- a danno indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa;
- a guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Condizioni di assicurazione

Art. 25 - Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo determinati da:

- mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti:

- a danno indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa;
- a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto a condizione che siano rispettate tutte le seguenti disposizioni:

- esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione dell'assicurazione;
- tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l'Assicurato ne dia avviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 26 - Indennità per interruzione di attività

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo 15 - "Le esclusioni della copertura assicurativa" si precisa quanto segue.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nell'ambito dell'articolo 14 - "Gli eventi assicurati" e, qualora previste, le seguenti garanzie:

- articolo 17 - "Eventi atmosferici e atti vandalici";
- articolo 19 - "Bagnamento",

L'Impresa corrisponde un importo giornaliero a titolo di indennità per interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, **per il numero dei giorni indicati nella Scheda tecnica di modulo.**

La garanzia s'intende operante anche nel caso in cui il Sinistro riconducibile alle summenzionate garanzie indennizzabili, abbia un importo inferiore alla Franchigia della garanzia stessa (qualora prevista), purché lo stesso determini una effettiva interruzione totale o parziale dell'attività.

L'indennità corrisposta si intende comprensiva delle spese straordinarie documentate, **purché necessariamente e ragionevolmente sostenute per la ripresa dell'attività stessa, comprese quelle sostenute al solo scopo di evitare o ridurre la perdita, nel limite però del risparmio ottenuto sulla perdita che sarebbe stata altrimenti indennizzabile in base alle condizioni previste dalla garanzia.**

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività stessa sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La presente garanzia non sarà più operante in caso di fallimento o di ammissione dell'Assicurato alle altre procedure concorsuali.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

La garanzia è operante alle stesse condizioni e con le medesime modalità anche a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della copertura assicurativa Danni ai locali, se acquistata.

La garanzia decorre dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro se lo stesso è denunciato entro tre giorni dall'avvenimento, oppure dal quarto giorno dalla data in cui l'Impresa ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva.

La limitazione temporale sopra indicata non si applica alla quota di indennità relativa alle spese straordinarie.

Per la determinazione della diaria, occorrerà fare riferimento all'articolo 41 - "Determinazione della indennità per interruzione di attività".

Condizioni di assicurazione

OPERATIVITA'

Art. 27 - La validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. 28 - Destinazione dei locali

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali del fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Art. 29 - Colpa grave e dolo

La garanzia è operante anche per i danni causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Art. 30 - Caratteristiche del rischio

Le garanzie prestate sono operanti purché l'Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- Solai in materiali anche combustibili.

Le pareti esterne possono comunque:

- essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
- impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili:

- per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto:
 - sono costituite in materiali Incombustibili;
 - sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili;

oppure

- fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;

oppure

- fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

E' consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze.

Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.

Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno la metà delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW - dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.

Art. 31 - Circostanze non influenti

E' tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata nella Scheda tecnica di modulo:

- l'esistenza di non oltre 500 Kg. di Infiammabili, intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
- l'esistenza di non oltre 500 Kg. di Merci speciali che si intendono automaticamente inclusi nella voce Merci, non considerando Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;

Condizioni di assicurazione

- l'esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e successive modifiche ed integrazioni e i giocattoli pirici in libera vendita per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;
- l'esistenza di non oltre 1 Kg di Esplosivi;
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;

è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:

- operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.

Relativamente alle caratteristiche costruttive di ogni singolo locale del fabbricato o struttura, non hanno influenza:

- gazebo, tettoie e pensiline esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;

purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali dove si svolge l'Attività dichiarata.

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 6 - "Dichiarazioni inesatte od omissioni" ed all'articolo 40 - "Determinazione del danno".

Art. 32 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della presente copertura assicurativa, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso **sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Art. 33 - Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:**

- articolo 27 - "La validità territoriale"
- articolo 30 - "Caratteristiche del rischio"
- articolo 31 - "Circostanze non influenti"

Art. 34 - Criteri per la determinazione delle somme assicurate

Le Cose assicurate, se non diversamente specificato, sono assicurate a Valore intero.

Per quelle di seguito elencate, la somma assicurata deve corrispondere:

- il Macchinario al Valore a nuovo;
- le Merci al Costo commerciale per le attività commerciali, al Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci;
- le Cose particolari al Valore allo stato d'uso;
- i Valori al loro valore nominale;
- i Preziosi al loro valore di mercato;
- le Cose pregiate al Valore allo stato d'uso.

Art. 35 - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula del presente contratto di assicurazione.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

Condizioni di assicurazione

IN CASO DI SINISTRO

Art. 36 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa;
- per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, **senza avere per questo diritto a compensi o indennità**;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Art. 37 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.**

Art. 38 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Nel caso in cui sia stata richiamata la garanzia opzionale presente all'articolo 16 - "Onorari dei periti", l'Impresa sostiene le spese per gli onorari del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 39 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 36 - "Obblighi";
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 34 - "Criteri per la determinazione delle somme assicurate", il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 40 - "Determinazione del danno".

Condizioni di assicurazione

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

L'Impresa si riserva il diritto di fare trasportare le Cose assicurate e danneggiate presso laboratori di fiducia specializzati, al fine del migliore espletamento delle operazioni peritali.

Trattamento dei dati personali in occasione delle attività di perizia su supporti informatici

La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente copertura assicurativa, fermo restando che l'Impresa non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti. Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale l'Impresa resta del tutto estranea.

Art. 40 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro con i criteri di seguito riportati.

Si premette che per le Merci, i veicoli, gli oggetti d'arte e di antiquariato, i Preziosi, i Valori, le Collezioni, gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la copertura assicurativa è prestata in base al Valore allo stato d'uso.

Per le Collezioni, inoltre, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.

Macchinario ed Apparecchiature elettroniche:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore a stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 43 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo risultano:

- superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, **il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, **il supplemento di indennità diventa nullo.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Merci:

si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **il presente contratto sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempre che il danno sia indennizzabile.**

L'Indennizzo per la riparazione di un autoveicolo danneggiato non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Condizioni di assicurazione

Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:

si stima il Valore a stato d'uso delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa assicurata danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Cose particolari:

- per gli Archivi e i Modelli e stampe si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso **qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico**. **L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.**

L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa assicurata danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Merchi in refrigerazione:

L'Indennizzo viene corrisposto qualora il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto come conseguenza un deterioramento delle Merce assicurate tale da impedirne lo smercio e/o l'utilizzo.

A tale riguardo, anche in osservanza a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, si precisa quanto segue:

- per lo smaltimento di Merce di valore sino ad Euro 10.000,00 l'Assicurato deve fornire l'autocertificazione che attesti le operazioni di distruzione delle Merce stesse;
- per lo smaltimento di Merce di valore superiore ad Euro 10.000,00 l'Assicurato deve fornire il verbale / certificazione (predisposti da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio), che dimostri la distruzione delle Merce stesse, secondo le modalità contenute nella Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Valori:

si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito.

Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 41 - Determinazione della indennità per interruzione di attività

Relativamente alla garanzia presente all'articolo 26 - "Indennità per interruzione attività", qualora richiamata, la misura massima dell'indennità è determinata dal rapporto tra il trenta per cento del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso prima del Sinistro e il numero dei giorni annui stabilito convenzionalmente in 365 giorni.

Il valore così determinato non potrà eccedere il valore della Somma assicurata riportata nella Scheda tecnica di modulo.

In caso di interruzione parziale, la misura dell'indennità verrà ridotta della metà.

Art. 42 - Liquidazione a primo rischio assoluto

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro, per le garanzie prestate a Valore intero l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della somma del capitale assicurato e fino al limite massimo di euro 5.000,00.

La presente condizione non è operante:

- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime Cose assicurate e per i medesimi rischi;
- qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'articolo 40 - "Determinazione del danno") sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata, o comunque superi il limite massimo complessivo di euro 5.000,00. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda tecnica di modulo.

Condizioni di assicurazione

Art. 43 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle Cose assicurate, escluse quelle poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda tecnica di modulo e quelli assicurati a Primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 del codice civile, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 34 - "Criteri per la determinazione delle somme assicurate" delle norme di Operatività eccede la Somma assicurata alla rispettiva garanzia, separatamente considerata, **l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.**

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Art. 44 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000,00.**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento del suddetto importo, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 45 - Limite massimo di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate, partita per partita.

Art. 46 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini della presente copertura assicurativa entro 30 giorni dalla in cui l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, **purché presenti fidejussione, di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 codice civile.

Art. 47 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini della copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 48 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le Società controllanti, controllate e collegate; ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - i clienti,
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Condizioni di assicurazione

Art. 49 - Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali

Fermo quanto disposto all'articolo 3 - "Modifiche della copertura assicurativa" nel caso in cui, al momento del sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile e **applica lo scoperto riportato nella sottostante Tabella.**

Resta fermo il diritto dell'Impresa di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale con preavviso di 30 giorni.

Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità	Scoperto applicato
+ 1	Nessuno scoperto
> + 1	35%

Art. 50 - Servizio di salvataggio e risanamento

Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate**, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

A fronte di evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa.

800.68.68.68

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata.

Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.

I costi riconducibili ai servizi prestati dall'azienda specializzata saranno a carico dell'Assicurato.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto.

In caso di evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, le spese sostenute ai soli fini di salvataggio, saranno a carico dell'Impresa stessa secondo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile.

In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. **Resteranno a carico dell'Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.**